

# **Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero**

## **(Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL)**

del 25 giugno 2008

---

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 28 capoverso 2, 38 capoverso 2, 39 capoverso 2, 43 capoverso 1 e 177 della legge del 29 aprile 1998<sup>1</sup> sull'agricoltura (LAg),

*ordina:*

### **Sezione 1: Supplementi**

**Art. 1** Supplemento per il latte trasformato in formaggio

<sup>1</sup> Il supplemento per il latte trasformato in formaggio è di 15 centesimi per ogni chilogrammo di latte ed è versato ai produttori se il latte è trasformato in:

- a. formaggio secondo l'articolo 36 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>2</sup> sulle derrate alimentari di origine animale; o
- b. formaggio bianco delle alpi quale materia prima per il formaggio alle erbe.

<sup>2</sup> Non è versato alcun supplemento per il latte trasformato in quark e in gelatina di formaggio fresco.

<sup>3</sup> Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il coefficiente che figura nell'allegato.

<sup>4</sup> Il supplemento per il mascarpone è calcolato in base al tenore in grasso della panna trasformata.

<sup>5</sup> Il supplemento è versato anche per il latte di pecora e di capra trasformato in formaggio.

**Art. 2** Supplemento per il foraggiamento senza insilati

<sup>1</sup> Per il latte proveniente dalle vacche nutrite senza insilati la Confederazione versa ai produttori un ulteriore supplemento di 3 centesimi per ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio qualora il latte sia trasformato in formaggio dei seguenti

RS 916.350.2

<sup>1</sup> RS 910.1

<sup>2</sup> RS 817.022.108

gradi di consistenza, secondo l'articolo 38 capoverso 2 dell'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>3</sup> sulle derrate alimentari di origine animale:

- a. a pasta extra dura;
- b. a pasta dura;
- c. a pasta semidura.

<sup>2</sup> Se in un'azienda di trasformazione il tenore in grasso dell'intera quantità di latte è corretto a un determinato valore mediante centrifugazione prima della caseificazione, il supplemento è moltiplicato in funzione del tenore in grasso per il rispettivo coefficiente che figura nell'allegato.

<sup>3</sup> Il supplemento è versato unicamente per il latte trasformato in formaggio senza additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari ad eccezione di colture, presame e sale e senza metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l'effetto equivalente.

## Sezione 2: Procedura

### Art. 3 Domande

<sup>1</sup> Le domande di versamento dei supplementi devono essere inoltrate dal valorizzatore. Esse devono essere presentate mensilmente al servizio d'amministrazione secondo l'articolo 12.

<sup>2</sup> Le domande delle aziende d'estivazione devono essere presentate al servizio d'amministrazione almeno una volta all'anno.

### Art. 4 Versamento dei supplementi

<sup>1</sup> I supplementi sono versati per il periodo dal 1° novembre al 31 ottobre dell'anno successivo.

<sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) decide sulle domande e versa i supplementi.

### Art. 5 Perenzione del diritto ai supplementi

Il diritto ai supplementi si estingue qualora non sia presentata una domanda entro il 15 dicembre.

### Art. 6 Obbligo di pagamento e di tenere la contabilità

Il valorizzatore è tenuto in virtù degli articoli 1 e 2:

- a. a trasmettere i supplementi entro il termine di una mese ai produttori dai quali ha acquistato il latte trasformato in formaggio;

<sup>3</sup> RS 817.022.108

- b. a registrare separatamente i supplementi nel conteggio concernente l'acquisto di latte e a tenere la contabilità in modo che risulti visibile quali contributi per i supplementi egli ha ricevuto e pagato.

### **Sezione 3: Registrazione, notifica e conservazione dei dati concernenti il latte**

#### **Art. 7**            Notifica dei dati relativi al contratto

Il valorizzatore che acquista il latte dai produttori quale primo acquirente deve notificare al servizio d'amministrazione:

- a. entro il 10 luglio, le quantità concordate con i produttori o le loro organizzazioni per il periodo dal 1° maggio al 30 aprile dell'anno successivo o per l'anno civile e la durata dei contratti conclusi concernenti l'acquisto di latte;
- b. entro il 10° giorno del mese successivo all'inizio del contratto, le modifiche concordate nel corso del periodo e i nuovi contratti concernenti l'acquisto di latte.

#### **Art. 8**            Registrazione e notifica dei dati relativi alla produzione

<sup>1</sup> Il valorizzatore deve registrare giornalmente in chilogrammi le quantità di latte fornitegli dai produttori.

<sup>2</sup> Deve notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile fornita da ogni produttore.

<sup>3</sup> I dati relativi alla produzione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

#### **Art. 9**            Registrazione e notifica dei dati relativi alla valorizzazione

<sup>1</sup> Il valorizzatore deve svolgere quotidianamente un controllo di valorizzazione e presentarlo, su richiesta, agli organi di ispezione dell'UFAG. Da tale controllo devono risultare chiaramente le quantità di materie prime:

- a. acquistate;
- b. vendute senza essere state trasformate;
- c. trasformate nell'azienda.

<sup>2</sup> Per la quantità di materie prime trasformate nell'azienda occorre indicare:

- a. la quantità di materie prime trasformate;
- b. il genere di prodotti fabbricati;
- c. la quantità di prodotti fabbricati.

<sup>3</sup> Il valorizzatore deve notificare mensilmente al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo in quale modo ha valorizzato il latte. La notifica deve essere conforme alla struttura prescritta dal servizio d'amministrazione.

<sup>4</sup> I dati relativi alla valorizzazione forniti dalle aziende d'estivazione devono essere notificati al servizio d'amministrazione al termine del periodo di estivazione, ma al più tardi il 15 dicembre.

#### **Art. 10** Registrazione e notifica della commercializzazione diretta

<sup>1</sup> Il commerciante diretto deve registrare giornalmente in chilogrammi la quantità di latte che impiega per la commercializzazione diretta e notificare al servizio d'amministrazione entro il 10° giorno del mese successivo la quantità mensile e la relativa valorizzazione.

<sup>2</sup> Può notificare semestralmente la quantità mensile di latte e la relativa valorizzazione se ha commercializzato meno di 600 kg di latte al mese.

#### **Art. 11** Conservazione dei dati

Il valorizzatore e il commerciante diretto conservano per almeno tre anni le registrazioni, i rapporti e le ricevute inerenti ai supplementi che sono necessari all'ispezione.

### **Sezione 4: Servizio d'amministrazione**

#### **Art. 12**

<sup>1</sup> L'UFAG designa un servizio esterno (servizio d'amministrazione) incaricato della gestione dei supplementi e della notifica dei dati concernenti il latte. Il servizio d'amministrazione è indipendente dal profilo giuridico, organizzativo e finanziario nei confronti delle singole organizzazioni e imprese dell'industria lattiera.

<sup>2</sup> Il servizio d'amministrazione ha, in particolare, i compiti seguenti:

- a. trattamento delle domande di supplementi;
- b. comunicazione all'UFAG dei dati di cui lo stesso necessita per la decisione sulle domande e il pagamento;
- c. allestimento, per ogni periodo di domanda e all'attenzione di ciascun richiedente, di un conteggio dettagliato concernente i supplementi da versare;
- d. gestione di una banca dati concernente i supplementi;
- e. rilevazione di ulteriori dati concernenti la produzione e la valorizzazione;
- f. messa a disposizione dell'UFAG dei dati concernenti il contratto, la produzione e la valorizzazione.

<sup>3</sup> Il servizio d'amministrazione sottostà alla sorveglianza dell'UFAG.

**Art. 13** Accordo di prestazione

<sup>1</sup> L'UFAG stabilisce i compiti del servizio d'amministrazione in un accordo di prestazione. L'entità, la procedura, le condizioni e la retribuzione delle prestazioni richieste devono essere disciplinate in tale accordo.

<sup>2</sup> L'accordo di prestazione è assegnato ai sensi della legge federale del 16 dicembre 1994<sup>4</sup> sugli acquisti pubblici.

**Sezione 5: Disposizioni finali****Art. 14** Esecuzione

<sup>1</sup> L'UFAG esegue la presente ordinanza sempre che il servizio d'amministrazione non se sia stato incaricato.

<sup>2</sup> Esso esegue ispezioni a campione e apre un'inchiesta se vi è sospetto di infrazione.

**Art. 15** Diritto previgente: abrogazione

Le seguenti ordinanze sono abrogate:

1. ordinanza del 7 dicembre 1998<sup>5</sup> concernente i supplementi e gli aiuti nel settore lattiero;
2. ordinanza del DFE del 7 dicembre 1998<sup>6</sup> concernente l'importo degli aiuti per i latticini e le prescrizioni relative all'importazione di latte intero in polvere.

**Art. 16** Entrata in vigore

<sup>1</sup> Fatto salvo il capoverso 2, la presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2009.

<sup>2</sup> Gli articoli 7, 8 e 10 entrano in vigore il 1° maggio 2009.

25 giugno 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>4</sup> RS 172.056.1

<sup>5</sup> RU 1999 1226, 2000 406, 2001 842, 2002 213 3050, 2003 5491, 2005 2545, 2006 893, 2007 1469

<sup>6</sup> RU 1999 1220, 2002 1100, 2003 5495, 2004 4979, 2007 6433

*Allegato*  
(art. 1 cpv. 3 e 2 cpv. 2)

**Coefficienti di conversione per i supplementi a favore del latte  
il cui tenore in grasso è stato corretto a un determinato valore  
mediante centrifugazione**

Tenore in grasso in grammi di grasso per chilogrammo di latte	Coefficiente
0-5	1.120
>5-10	1.103
>10-15	1.086
>15-20	1.069
>20-25	1.051
>25-30	1.034
>30-31	1.031
>31-32	1.027
>32-33	1.024
>33-34	1.021
>34-35	1.017
>35-36	1.014
>36-37	1.010
>37-38	1.007
>38-39	1.003
>39	1.000

Per mantenere il parallelismo d'impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

